COMUNE DI CASTELLETTO D'ORBA



Provincia di Alessandria

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.18

OGGETTO:

Piano delle valorizzazioni e dismissioni dei beni immobili ricadenti nel territorio del Comune di Castelletto d'Orba non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali - approvazione ai sensi e per gli effetti dell'art.58 del D.L. 112 del 25.06.2008, convertito in Legge n.133 del 06.08.2008.

L'anno duemilaventi addì ventisei del mese di febbraio alle ore 10:15, nella Sala delle riunioni sono stati convocati i componenti della Giunta Comunale.

Fatto l'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
Mario Pesce	SINDACO	Presente
Stefano Cavanna	ASSESSORE	Presente
Eleonora Carbone	ASSESSORE	Presente

Presenti 3 Assenti 0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Parodi dott. Massimo il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il SINDACO inizia a trattare l'argomento posto all'ordine del giorno.

Deliberazione di G.C. n. 18 del 26-02-2020

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'art. 58, comma 1, del D.L. 25.08.2008, n° 112, convertito con modificazioni nella legge 06.08.2008, n. 133, stabilisce quanto segue:

- "1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, province, comuni e altri enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione.
- 2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica; la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico generale. Tale variante, in quanto relativa a singoli immobili, non necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle province e delle regioni. La verifica di conformità è comunque richiesta e deve essere effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nei casi di varianti relative a terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che comportano variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente.
- 3. Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.
- 4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.
- 5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1 , è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge.
- 6. La procedura prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, per la valorizzazione dei beni dello Stato si estende ai beni immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1 . In tal caso, la procedura prevista al comma 2 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 si applica solo per i soggetti diversi dai Comuni e l'iniziativa rimessa all'Ente proprietario dei beni da valorizzare. I bandi previsti dal comma 5 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 sono predisposti dall'Ente proprietario dei beni da valorizzare.
- 7. I soggetti di cui al comma 1 possono in ogni caso individuare forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi.
- 8. Gli enti proprietari degli immobili inseriti negli elenchi di cui al comma 1 possono conferire i propri beni immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le disposizioni degli articoli 4 e seguenti del

decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

9. Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonché alle dismissioni degli immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1, si applicano le disposizione dei commi 18 e 19 dell'art. 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.";

Visto che i beni dell'ente inclusi nel piano delle alienazioni e delle valorizzazioni del patrimonio immobiliare previsto dal comma 1 dell'articolo 58 del decreto legge n. 112/2008 possono essere:

- venduti;
- concessi o locati a privati, a titolo oneroso, per un periodo non superiore a cinquanta anni, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i cittadini;
- affidati in concessione a terzi ai sensi dell'articolo 143 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- conferiti a fondi comuni di investimento immobiliare, anche appositamente costituiti ai sensi dell'articolo 4 e seguenti del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'elenco rapportato al patrimonio dei beni immobili dell'Ente esistenti sul territorio, quali risultano ad inventario riscontrato con i relativi atti d'ufficio e catastali, che viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che, in coerenza agli indirizzi strategici che costituiscono riferimento programmatico del Comune e per espressa volontà dell'amministrazione, i beni immobili presenti nel suddetto elenco sono quelli di cui all'allegato elenco, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Richiamati:

- il D.L. 25/06/2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 06/08/2008 n. 133-con particolare riferimento all'art.58;
- l'art. 1, comma 138 della L. 22/2012 (legge di stabilità per il 2013);
- il D.Lgs. 267/2000;

Preso atto del parere espresso sulla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del servizio;

Preso atto del parere favorevole in ordine a correttezza e regolarità nell'azione amministrativa, da parte del Segretario Comunale;

Atteso che la documentazione di cui sopra è stata altresì depositata agli atti patrimoniali ed inventariali del Comune;

Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi

DELIBERA

1. approvare il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari previsto dall'art. 58 del

D.L. 112/2008 convertito in Legge 133/2008, come da allegato, parte integrante e

sostanziale del presente atto;

2. di dare atto che, al momento, l'Amministrazione non intende procedere ad alienazioni di

immobili, sia per quelli, ovviamente, destinati alle attività istituzionali, sia per quelli appartenenti al patrimonio disponibile, concessi per finalità di pubblico interesse (Ufficio

PPTT, ambulatorio medico, armadio farmaceutico, sede associazioni locali), sia per i

terreni;

3. di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2020-2022, ai sensi dell'articolo 58, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con

modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

4. di dare pubblicità – notizia al presente atto tramite affissione all'Albo Pretorio elettronico

sul sito web istituzionale del Comune all'indirizzo http://www.comune.castellettodorba.al.it/ per giorni quindici naturali e consecutivi.

Rendere, con separata unanime votazione favorevole, legalmente espressa,

immediatamente eseguibile il presente atto.

PARERE: Favorevole in ordine alla azione amministrativa

Il Responsabile

Data: 26-02-2020

F.to dott. Massimo Parodi

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica

Il Responsabile

Data: 26-02-2020

F.to Geom. Domenico Mauro Vallino

IL SINDACO

F.to Pesce Mario

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Parodi dott. Massimo

Questa deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 06-03-2020 per 15 giorni consecutivi.

Castelletto d'Orba, lì 06-03-2020

Reg. Pubbl. n. 92

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Parodi dott. Massimo

Contro di essa non sono pervenute opposizioni Castelletto d'Orba, lì

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 comma 3 D.Lgs 267/00)

Divenuta esecutiva in data 26-02-2020

Per dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. Castelletto d'Orba, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Parodi dott. Massimo

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Castelletto d'Orba, li 06-03-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

Parodi dott. Massimo